



TRIBUNALE DI VICENZA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il TRIBUNALE di VICENZA- Settore delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza sociale-

in persona del giudice dottor Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 642012 \ 2016 del Registro Generale e promossa da

S

rappresentato e difeso dall' avv.

Indirizzo Telematico;

-ricorrente -

nei confronti di

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

rappresentato e difeso dall' avv.

DAL SOGLIO

PAOLO

-resistente-

Oggetto: categoria e qualifica

Causa discussa all'udienza del 12-10-2017.

Conclusioni formulate dalle parti come in atti.

Le questioni oggetto di causa

Con ricorso depositato in data 1-3-2012, la signora S. ha
esposto di lavorare alle dipendenze di società cooperativa dal 10-
11-2007, con qualifica di operatore addetto all'assistenza e inquadramento





TRIBUNALE DI VICENZA

nel livello C1; ha esposto di avere svolto mansioni riconducibili alla qualifica di operatore socio-sanitario, riconducibile alla qualifica C2, diversamente da tutti i colleghi di lavoro operanti con gli stessi compiti. Ha quindi chiesto declaratoria di accertamento del diritto all'inquadramento in categoria C2, la condanna della società resistente al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, nonché al risarcimento del danno conseguente alla mancata qualificazione, anche sul piano esistenziale e a tutela dell'immagine, nonché per la dequalificazione professionale subita.

La società resistente si è costituita contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. ha in particolare ribadito la correttezza dell'inquadramento della ricorrente.

La causa è stata decisa all'udienza di discussione del 12-10-2017.

Motivi della decisione

La domanda non è fondata e va respinta.

L'esame delle declaratorie professionali del contratto collettivo consente di ritenere corretto l'inquadramento operato dalla società resistente.

Con riferimento alla fase di passaggio dalla precedente all'attuale qualificazione del CCNL entrato in vigore il 1-1-2009, emerge come l'ex 4° livello, nel quale la ricorrente era inquadrata, è corrispondente alla categoria C1. È infatti testuale (cfr. documento n. 1 prodotto dalla ricorrente e documento n. 3 prodotto dalla società) che nell'ambito della categoria C, il livello C1 corrisponde all'ex 4° livello, mentre il livello C2 viene esplicitamente definito come "nuovo", vale a dire privo di un corrispondente livello nella precedente declaratoria contrattuale.

Quanto all'ambito di applicazione del livello C2, esso viene riferito alla figura professionale dell'"operatore socio-sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie". Il livello C1 è invece riferito a "operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di base altrimenti definita, operatore tecnico dell'assistenza, istruttore di





TRIBUNALE DI VICENZA

attività manuali ed espressive". In questo senso, la categoria C1 è riferita agli operatori socio assistenziali, addetti all'assistenza di base, mentre la categoria C2 comprende gli operatori socio sanitari effettivamente operanti in strutture socio sanitarie.

A questo proposito, si condivide la tesi difensiva della società resistente, per cui, ai fini dell'inquadramento, occorre fare riferimento alle strutture definite dalla legge regionale come socio sanitarie, essendo l'assegnazione a queste strutture il tratto che differenzia i due livelli in questione. Sul punto occorre quindi fare riferimento alla legge regionale n. 20\2001, che evidenzia i compiti dell'assistente socio sanitario riferendoli alle prestazioni di carattere sanitario, come la somministrazione di terapie.

Anche sotto il profilo dei titoli di qualificazione professionale, la tesi della ricorrente, riguardo all'equipollenza dell'attestato di qualifica professionale di collaboratore socio assistenziale e addetto all'assistenza (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), non può essere condivisa, laddove la deliberazione della Giunta Regionale n. 2330\2002 condiziona l'equipollenza ad un percorso formativo di durata complessiva superiore a 1000 ore, che la ricorrente non ha dimostrato di aver superato.

Va peraltro considerato che il contenuto delle mansioni descritto a pag. 3 del ricorso non comprende gli aspetti concernenti la somministrazione di terapie, limitandosi ad una parte delle attività disciplinate dalla legge regionale 20\2001.

Infine, richiedendo la declaratoria contrattuale l'effettivo svolgimento delle mansioni presso strutture sociosanitarie, la ricorrente non ha dimostrato la riferibilità a questa categoria delle strutture (

), in cui ha svolto la propria attività.

Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto della domanda.





TRIBUNALE DI VICENZA

La complessità delle questioni interpretative costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,

- A. Respinge la domanda;
- B. Compensa tra le parti le spese di lite;
- C. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Vicenza, 12-10-2017.

Il cancelliere

Il giudice del lavoro

(dr. Gaetano Campo)

